

Civile Ord. Sez. 2 Num. 3905 Anno 2017

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 14/02/2017

### ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

██████████, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale, dall'Avv. Bruno ██████████, con domicilio eletto nello studio dell'Avv. Giovanni ██████████ in Roma, v. ██████████

- ricorrente -

contro

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Enrico ██████████ e Sergio ██████████, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, ██████████

- controricorrente -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*;

- intimato -

e contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;

160/17  
OR

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



- *intimato* -

avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie n. 12 del 19 ottobre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;  
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti motivi.

*Ritenuto* che, nella seduta del 26 ottobre 2009, il Consiglio dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano ha deliberato di non accogliere la richiesta del dott. [REDACTED], cittadino siriano nato ad Aleppo nel 1962, di iscrizione all'albo degli odontoiatri custodito presso l'Ordine;

che la richiesta è stata esaminata alla luce: (a) dell'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), il quale stabilisce che «possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili»; (b) dello Scambio di note 30 gennaio-28 maggio 1958 tra l'Italia e la Repubblica Araba Unita, che la Siria ha dichiarato di considerare operante con nota del 7 giugno 1966, con cui si convenne «l'application du principe de la réciprocité entre la Syrie et l'Italie, pour l'exercice de la profession médicale. En conséquence, les médecins de nationalité syrienne seront autorisés à exercer leur profession

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



en Italie aux mêmes conditions que les médecins italiens seront autorisés à exercer leur profession en Syrie»;

che l'Ordine provinciale ha rilevato che il diploma di "Chirurgien Dentiste" conseguito dal dott. Sacca presso l'Università Libanese - Facoltà di scienze mediche in data 2 luglio 1988, riconosciuto successivamente (in data 28 luglio 1993) dal Ministero della sanità siriano, non è titolo idoneo, mancando tra i titoli prodotti il decreto ministeriale di riconoscimento del diploma di laurea rilasciato dal Ministero della salute italiano. Il Consiglio dell'ordine ha osservato inoltre che lo Scambio di note tra Italia e Repubblica Araba Unita per regolare l'esercizio della professione medica in Italia e in Siria non può essere esteso ai titoli conseguiti in un Paese terzo e successivamente dichiarati equipollenti in Siria, in quanto il riconoscimento automatico del titolo esercita i suoi effetti esclusivamente tra le parti contraenti;

che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata in data 19 ottobre 2011, ha respinto il ricorso del dott. Sacca;

che la Commissione ha ribadito che lo Scambio di note del 1958 è applicabile esclusivamente nei confronti dei cittadini siriani in possesso di un titolo conseguito in Siria, non contenendo detto accordo nessuna clausola che consenta di estenderne gli effetti anche ai titoli conseguiti in Paesi terzi e successivamente riconosciuti in Siria;

che la Commissione ha poi rilevato che il dott. ████████ ha comunque acquisito la cittadinanza italiana, restando quindi soggetto alle norme riguardanti i cittadini italiani, con tutte le conseguenze del caso, ivi compreso il rispetto delle condizioni alle quali la legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni ed integrazioni, subordina il rilascio da parte delle competenti autorità nazionali dei titoli necessari al legittimo esercizio della professione di odontolatra sul territorio italiano. Tra queste condizioni, vi è - ha sottolineato la Commissione - il riconoscimento, a cura del Ministero della salute, della validità del ti-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



tolo conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, riconoscimento nella specie mancante;

che per la cassazione della decisione della Commissione centrale il [REDACTED] ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 dicembre 2011, il 10 gennaio 2012 e l'8 febbraio 2012;

che l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano ha resistito con controricorso;

che gli altri intimati - il Ministero della salute e il Procuratore della Repubblica di Milano - non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 108, 111 e 117 Cost., per omessa pronuncia in relazione ad una delle questioni poste dal ricorrente dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, relativa alla composizione del collegio giudicante, con conseguente "iniquità" della decisione per violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, e violazione dei canoni del giusto processo per la mancanza di un giudice terzo, autonomo e indipendente, in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo, e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in relazione all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, facente parte dei principi generali del nostro ordinamento, che impone l'obbligo di motivazione di qualunque atto amministrativo;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, e dello Scambio di note tra Italia e Siria del 30 gennaio 1958 e del 28 maggio 1958, anche in relazione all'art. 10, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevedono il riconoscimento automatico, in Italia,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



del titolo di studio conseguito in uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato un accordo speciale;

che il terzo motivo lamenta nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 111 e 117 Cost. per ultrapetizione, nella parte in cui – violando il principio secondo cui il giudice nell'adottare la propria statuizione è vincolato al *petitum* e alla *causa petendi* – è stato introdotto il tema, assente nel provvedimento impugnato, della cittadinanza italiana del ricorrente, anche con riferimento alle norme di diritto dell'Unione europea eventualmente applicabili;

che, sollevata da parte di questa Corte questione di legittimità costituzionale con ordinanza 15 gennaio 2015, n. 596, la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 215 del 2016;

che il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbimento dei restanti motivi;

che il ricorrente ha depositato una memoria.

*Considerato* che va accolta la richiesta del pubblico ministero;

che, infatti, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale, accogliendo la questione sollevata da questa Corte con ordinanza 15 gennaio 2015, n. 596, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell'esercizio del potere giurisdizionale;



che l'assenza di indipendenza e Imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all'organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;

che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione;

che l'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento dell'esame delle altre censure, attinenti al merito di una decisione che dovrà essere rinnovata dalla competente Commissione;

che, pertanto, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell'impugnazione.

**P.Q.M.**

La Corte *accoglie* il primo motivo, *assorbiti* i restanti; *cassa* la decisione impugnata e *rinvia* la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; *dichiara* interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 20 gennaio 2017.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 14 FEB. 2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale